GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N. 163 — Torino, 11 Luglio 1863

PARTE UFFICIALE

TORINO, 11 LUGLIO 1863

Il N. 1318 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 21 aprile 1862;

Ritenute le deliberazioni della Camera dei deputati in occasione della discussione e votazione del bilancio della Marina per l'esercizio 1863;

Ritenuta la necessità di determinare circa la soppressione del Consiglio superiore di Sanità militare marittimo, instituito col Decreto sopracitato;

Considerato essere indispensabile di provvedere altrimenti alla direzione del servizio sanitario;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Consiglio superiore di Sanità militare marittimo, instituito col Nostro Decreto del 21 aprile 1862, è soppresso.

Art. 2. Il Personale del Corpo sanitario militare marittimo è ricostituito nei termini seguenti:

N. 1 Medico Ispettore,
» 2 Medici Direttori, Capi di Dipartimento,
» 5 Medici di Vascello,
» 18 Medici di Fregata di 1.a classe,
» 24 detti di 2.a classe,
» 46 Medici di Corvetta di 1.a classe,
» 24 detti di 2.a classe,

N. 120 Totale.

N. 2 Farmacisti-capi,
» 3 Farmacisti di 1.a classe,
» 5 detti di 2.a classe,

N. 10 Totale.

Art. 3. La paga e l'assimilazione a grado militare del Personale anzidetto risultano dalla tabella A annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 4. Il Medico Ispettore è posto a disposizione del Ministero quale consultore, e per quelle missioni che crederà affidargli nell'interesse del servizio sanitario marittimo.

Art. 5. I Medici Direttori hanno la direzione di tutto il servizio sanitario del Dipartimento a cui sono addetti. Essi sono posti sotto gli immediati ordini del Comandante in capo.

Art. 6. È conceduto ai medesimi, ad uso di ufficio, un locale, e viene loro assegnato un serviente tolto dalla compagnia Infermieri, il quale continua ad avere le competenze d'ospedale.

Il Consiglio d'amministrazione dell'ospedale dipartimentale rimborsa le spese di cancelleria occorrenti al detto ufficio nei limiti di lire cento.

Art. 7. I Medici Direttori sotto la presidenza del Medico Ispettore sono riuniti in ispecial Commissione ogni qual volta il Nostro Ministro di Marina giudichi opportuno di sottoporre alla sua disamina argomenti, che interessino il servizio sanitario militare marittimo, ed in ispecie quelli che riflettano la parte tecnica e scientifica di esso.

Occorrendo vi possono essere aggiunti quali membri uno o più Medici di vascello, ed anche un Farmacista-capo.

Il meno anziano de'membri compie alle funzioni di Segretario.

Art. 8. I Medici di vascello sono applicati agli ospedali dipartimentali. Il più anziano di essi ne ha la direzione, ed è membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 9. Il Medico di vascello destinato al 3.o Dipartimento disimpegna anche le funzioni inerenti alla carica di Direttore dipartimentale.

Art. 10. I Medici di vascello sono chiamati ad imbarcarsi sulle navi ammiraglie quali Capi di servizio sanitario della flotta, squadra o divisione navale.

Art. 11. I Medici di fregata tanto negli stabilimenti a terra quanto a bordo delle navi disimpegnano le funzioni di Capo-sezione o di primi Medici.

Può soltanto esservi derogato eccezionalmente in casi straordinari.

Art. 12. I Medici di corvetta tanto a terra quanto a bordo disimpegnano il servizio in qualità di secondi.

Possono essere imbarcati come primi Medici sulle navi di piccola portata, semprequando abbiano fatto almeno due campagne di mare in qualità di secondi.

In tal caso quelli di 2.a classe godono de'vantaggi e delle prerogative di Medico di corvetta di 1.a classe.

I Medici di corvetta di 2.a classe sono però preferibilmente applicati negli ospedali di terra nei primi due anni della loro carriera sanitaria.

Art. 13. Le destinazioni degli Ufficiali sanitari presso gli ospedali od i Corpi militari devono avere possibilmente una durata almeno di sei mesi, se nel Capo-luogo di Dipartimento, e di mesi diciotto, se in altre località.

Art. 14. La tabella B qui unita, e firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, presenta il quadro di ripartizione del Personale medico-farmaceutico-amministrativo ai servizi di terra.

La ripartizione a bordo delle R. Navi risulta dal quadro generale d'armamento del naviglio dello Stato.

Art. 15. Un apposito regolamento, che dovrà emanarsi a cura del Nostro Ministro della Marina, determinerà le attribuzioni, i doveri, le prerogative ed il servizio degli Uffiziali del Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 16. Nessuno può far parte del Personale medico, se non è munito della doppia laurea medico-chirurgica, e del libero esercizio per quelle Università in cui esso è prescritto, e se non ha sostenuto con esito favorevole l'esame di ammissione a tenore del relativo programma.

Art. 17. Gli aspiranti per l'ammissione al grado di Medico di corvetta di 2.a classe devono comprovare:

1. Di possedere i titoli accademici-medico-chirurgici;
2. Di essere cittadini italiani;
3. Di non oltrepassare il 30.o anno di età;
4. Di essere celibi, o se ammogliati, di soddisfare alle condizioni volute dalla legge;
5. Di avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo.

La nomina di essi non è resa definitiva se non dopo l'esperimento di una navigazione della durata almeno di sei mesi.

Il tempo pel ritiro è però computato dalla data di ammissione al servizio.

Art. 18. Nessuno può far parte del Personale farmaceutico se non è munito dei titoli comprovanti d'aver conseguito i gradi prescritti per l'esercizio della facoltà chimico-farmaceutica, e non ha sostenuto con esito favorevole un esame di concorso secondo il relativo programma.

Deve inoltre comprovare quanto è prescritto ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Art. 19. L'avanzamento a Medico di corvetta di 1.a classe ha luogo per ordine d'anzianità.

Quello a Medico di fregata di 2.a classe ha luogo per via d'esame di concorso.

La promozione loro alla prima classe avviene per ordine di anzianità.

L'avanzamento dei Medici di fregata di 1.a classe a Medici di vascello è fatta due terzi per anzianità ed un terzo a scelta.

La nomina tanto dei Medici Direttori quanto dello Ispettore ha luogo esclusivamente a scelta tra i Medici del grado immediatamente inferiore.

Art. 20. In tempo di guerra però, ed in circostanza di lunghe navigazioni, per quegli Uffiziali sanitari soltanto che trovansi imbarcati, l'avanzamento non potendo aver luogo col mezzo degli esami segue per anzianità, tranne il caso di meriti non comuni.

Art. 21. Sono esclusi da ulteriore avanzamento gli Uffiziali sanitari marittimi che, dopo essersi presentati per due volte agli esami di concorso per la promozione, non abbiano conseguita l'idoneità al grado superiore, e così pure quegli altri che, invitati ai detti esami, siansi ricusati d'intervenirvi, salvo il caso di legittimo comprovato impedimento. Può eziandio essere cagione di esclusione all'avanzamento il non trovarsi in grado di poter proseguire la vita della navigazione per motivi accertati di salute.

Art. 22. Quei Medici militari che nell'esame di concorso hanno per una volta riportata l'idoneità al grado superiore, sono dispensati dall'intervenire a nuovi esami, ed hanno ragione, all'evenienza di vacanze, d'essere promossi senz'altro esperimento a seconda dei punti di merito ottenuti, ed a parità di punti di merito, nell'ordine della rispettiva loro anzianità, purchè dette vacanze si facciano nel periodo di un anno dal subito esame. Oltrepassato tale periodo devono presentarsi a nuovi esami.

I candidati poi che avessero ottenuta per due volte la richiesta idoneità, hanno di diritto ragione al primo posto vacante.

Art. 23. I candidati alla promozione nei differenti gradi della gerarchia sanitaria militare, in cui l'esame è prescritto, vi sono ammessi nella proporzione tripla del numero dei posti, e chiamandone per ciaschedun posto due per anzianità ed uno a scelta.

Art. 24. Nessuno può essere promosso al grado di Medico di corvetta di 1.a classe se non ha servito un anno come Medico di corvetta di 2.a classe.

Art. 25. Nessuno può essere promosso al grado di Medico di fregata di 2.a classe se non ha servito due anni come Medico di corvetta di 1.a classe.

Nessuno può essere promosso a Medico di vascello se non ha servito quattro anni come Medico di fregata, e se non ha fatto almeno quattro anni di navigazione.

Nessuno può essere promosso al grado di Medico Direttore se non ha servito tre anni come Medico di vascello.

Art. 26. Il tempo prescritto per l'avanzamento sarà ridotto alla metà, ed anche a meno, in tempo di guerra, ed ove il bisogno lo richieda.

Art. 27. L'avanzamento da Farmacista di 2.a classe a Farmacista di 1.a ha luogo per anzianità.

L'avanzamento a Farmacista-capo avviene per esame di concorso, al quale sono chiamati in ragione di anzianità nella proporzione tripla dei posti vacanti.

Art. 28. Il tempo di servizio richiesto per la promozione da un grado all'altro è uguale a quello stabilito pei gradi corrispondenti dei Medici militari marittimi.

Art. 29. Il programma degli esami tanto per la ammissione quanto per la progressione nella carriera del Corpo sanitario militare marittimo, ed il sistema da seguirsi, saranno specificati da apposito regolamento.

Art. 30. Gli esami possono aver luogo tanto presso il Ministero quanto nelle sedi dei Dipartimenti, secondo che verrà in ogni occasione determinato dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 31. La Commissione per gli esami anzidetti è presieduta dal Medico Ispettore e composta dei Medici Direttori dipartimentali.

Ne faranno parte eziandio due Medici di vascello; il meno anziano fa le funzioni di Segretario.

Art. 32. Trattandosi di esami pei Farmacisti, la Commissione è accresciuta d'un membro scelto tra i Farmacisti-capi.

Art. 33. La montura tanto del Medico Ispettore quanto di tutti gli altri Ufficiali sanitari è uguale a quella degli Uffiziali di vascello, colla differenza che la grande divisa non ha spallini, e che al colletto ed ai paramani di essa vi è un ricamo in oro consimile a quello stabilito per il colletto degli Uffiziali sanitari dell'Esercito a seconda del rispettivo grado.

Il berretto di fatica ed i paramani del cappotto sono ornati da righe in oro secondo il grado militare cui l'Uffiziale sanitario è assimilato.

Tanto le bande in oro ai pantaloni, quanto le righe al berretto ed alle mostre delle maniche sono sovrapposte a panno cilestrino.

Art. 34. La grande come la piccola montura degli Uffiziali farmacisti è simile a quella del Personale sanitario marittimo, con la differenza che i ricami sono gli stessi stabiliti per i Farmacisti dell'Esercito di terra, ma in oro, e che le righe sia al berretto sia ai paramani sono sopraposte a panno verde.

Art. 35. Le pensioni sì degli Uffiziali sanitari che dei Farmacisti sono regolate sulle basi della legge 17 marzo 1856.

Art. 36. Gli ospedali dipartimentali danno ricovero ai militari dei varii Corpi della R. Marina, compresi i guardiani dei bagni, agli operai delle maestranze dell'Arsenale e ad ogni altro individuo appartenente alla R. Marina.

Art. 37. Ogni ospedale dipartimentale avrà una Giunta superiore sanitaria militare ed un Consiglio principale d'amministrazione.

Art. 38. La Giunta superiore sanitaria è presieduta dal Comandante il Dipartimento marittimo.

Sono membri:

l'Aiutante Generale,
il Comandante il Corpo R. Equipaggi,
Il Comandante il Reggimento fanteria Reale Marina,
il Commissario generale ed il Medico Direttore;
un Commissario o Sotto-Commissario al Personale fa da Segretario.

Art. 39. Il Consiglio principale d'amministrazione è composto come segue:

il Direttore dell'ospedale, Presidente,
un Medico di vascello,
il Capitano d'ispezione,
l'Uffiziale di Maggiorità più elevato in grado;
un altro Ufficiale di Maggiorità fa le funzioni di Segretario senza voto.

In caso d'assenza del Direttore, ed ove il Medico di vascello più anziano fra quelli a terra si trovi assimilato a grado maggiore dell'Uffiziale che rimpiazza il Direttore, esso Medico di vascello presiede il Consiglio d'amministrazione.

Art. 40. L'ospedale dipartimentale ha un Direttore fisso tratto dagli Uffiziali superiori della categoria dei porti, di grado non inferiore a Capitano di fregata.

Art. 41. Negli ospedali secondari a terra il Consiglio d'amministrazione si compone:

del Direttore stabilito dalla tabella, ed in difetto dal capo dell'Autorità militare marittima del luogo, Presidente,
del Medico di maggior grado o più anziano addetto allo stabilimento,
dell'Uffiziale o Capitano destinato al servizio d'ispezione presso l'ospedale medesimo,
e dell'Uffiziale di Maggiorità, che è anche Segretario.

Art. 42. Il servizio religioso sia negli ospedali dipartimentali sia nei secondari è fatto dai Cappellani della R. Marina.

Art. 43. Il Consiglio di amministrazione degli ospedali secondari delle R. Navi è composto:

del Comandante del bastimento, Presidente,
e dei seguenti membri:
il Luogotenente al dettaglio, o chi per esso,
il Medico più anziano,
il Commissario, che fa anche le veci di Segretario.

Tutti questi Consigli secondari sono dipendenti dal Consiglio principale dipartimentale.

Le attribuzioni poi sì della Giunta superiore che dei Consigli d'amministrazione degli ospedali in generale verranno specificati nell'apposito regolamento.

Art. 44. I Direttori degli ospedali a terra, per ciò che riguarda la disciplina militare, sono sotto la immediata dipendenza dell'Aiutante Generale o della Autorità marittima militare del luogo.

Essi sono responsabili del buon andamento del servizio interno dello stabilimento.

Art. 45. Agli ospedali a terra sono applicati Uffiziali di Maggiorità.

Il numero, la paga e la loro ripartizione nei vari stabilimenti vien determinata nelle tabelle B, C annesse al presente, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 46. In ciascheduno degli ospedali dipartimentali marittimi una compagnia Infermieri militari è incaricata del disimpegno dei differenti rami di servizio.

Art. 47. Il numero e la graduazione dei detti Infermieri, non che le paghe e i vantaggi assegnati loro sì a terra che a bordo, vengono determinati dalla tabella D unita al presente, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Sono applicate agli Infermieri suddetti le leggi, i regolamenti e le discipline stabilite pel Corpo fanteria R. Marina.

Art. 48. Le contabilità degli ospedali di bordo sono tenute dai sotto-uffiziali o caporali della detta compagnia, i quali, per tutto ciò che ha rapporto col servizio sanitario, dipendono dal Medico, e per quello che ha tratto colla contabilità dal Commissario di bordo.

Art. 49. L'uniforme del personale della compagnia Infermieri e così le altre parti della montura e del corredo militare sono eguali a quelli del Corpo fanteria R. Marina, eccettuati i cordoni, e colle seguenti differenze, cioè:

La goletta della tunica e giubba, non che del cappotto, è della stessa forma e dello stesso colore di quella degli infermieri di terra con pistagna chermisina;

I paramani della tunica sono conformi a quelli della giubba, cioè di panno con pistagna di color cremisi;

Il berretto ha una fascia di color celestrino;

Per ultimo, gli spallini conformi a quelli approvati per l'Esercito, ma in colore chermisino, e con sovrapposta un'àncora, hanno pei soldati infermieri le frangie in lana gialla, e pei sotto-uffiziali di cordoncino in oro.

Fanno inoltre uso di un kepy secondo l'attuale modello e di cravatta in stoffa nera.

Art. 50. Gli ospedali dei bagni marittimi continuano ad essere regolati con le speciali norme stabilite e riprodotte nel Regolamento sanitario marittimo già menzionato.

Il servizio sanitario di essi è disimpegnato dai Medici della R. Marina.

Art. 51 (*transitorio*). Gli Uffiziali sanitari, che per effetto del presente Decreto fossero classificati in un grado o classe corrispondente a grado militare inferiore a quello al quale erano assimilati, conservano il diritto alle onorificenze relative al grado militare a cui corrispondevano.

Resta abrogato ad ogni precedente disposizione che risulti contraria al presente Decreto, il quale avrà effetto dal primo del prossimo venturo mese di luglio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 9 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE.

E. Cugia.

TABELLA A.

QUADRO ORGANICO *del personale medico-farmaceutico militare marittimo, e Tariffa delle competenze.*

Numero	Gradi e Qualità	Assimilazione ai gradi militari dello Stato Magg. Generale della R. Marina	Paga annua
1	Medico ispettore	Capitano di Vascello	6000
2	Medici direttori, Capi di Dipartimenti	Capit. di Fregata di 1. cl.	5300
5	Medici di Vascello	Detti di 2.a cl.	4500
18	Medici di Fregata di 1.a classe	Luogoten. di Vascello di 1.a classe	3000
21	Detti di 2.a cl.	Detti di 2 a classe	2700
46	Medici di Corvetta di 1.a classe	Sottotenen. di Vascello	1900
21	Detti di 2.a classe	Guardiemarina di 1. cl.	1500
120			
2	Farmacisti capi	Luogoten. di Vascello	2700
3	Farmacisti di 1.a cl.	Sottotenenti di Vascello	1900
5	Detti di 2.a classe	Guardiemarina di 1. cl.	1500
10			

Osservazioni.

Le competenze di bordo, i vantaggi diversi, e gli assegnamenti per trasferta sono gli stessi fissati per gli Ufficiali dello Stato Maggiore Generale della R. Marina ragguagliati secondo l'assimilazione rispettiva al grado militare.

Gli Ufficiali sanitari imbarcati in 1.o sulle Regie Navi hanno per spese d'ufficio:

Sui Vascelli e Fregate L. 10

Sulle Corvette, Trasporti e Navi minori » 5

Torino, il 9 giugno 1863.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

E. Cugia.

TABELLA B.

QUADRO ORGANICO *del personale amministrativo.*

N.°	Qualità	*Osservazioni*
3	Direttori	La paga del grado di cui sieno rivestiti nella categoria degli Ufficiali dei Porti.
9	Ufficiali di Maggiorità	Paga del grado di cui sieno rivestiti nella categoria degli Ufficiali di Maggiorità.
27	Suore di Carità (comprese tre superiore)	A lire 450 annue per caduna. — In mancanza di Suore si supplirà al loro servizio con numero proporzionato di infermieri.

Torino, il 9 giugno 1863.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

E. Cugia.

TABELLA C.

QUADRO NORMALE *di ripartizione del personale medico-farmaceutico amministrativo negli Ospedali e nei servizi a terra.*

Medico ispettore presso il Ministero di Marina 1.

Medici direttori, Capi di dipartimento ai dipartimenti 1.o e 2.o 1.

Medici di Vascello all'Ospedale dipartimentale 1 (*)

Medici di Fregata di 1.a cl. all'Ospedale dipartimentale 3, agli Ospedali secondari di 100 letti 1, id. di 50 letti 1.

Detti di 2.a cl. all'Ospedale dipartimentale 3, agli Ospedali secondari di 100 letti 1, id. di 50 letti 1.

Medici di Corvetta di 1.a cl. all'Ospedale dipartimentale 6, agli Ospedali secondari di 100 letti 4, id. di 50 letti 2.

Detti di 2.a cl. all'Ospedale dipartimentale 6, agli Ospedali secondari di 100 letti 4, id. di 50 letti 2.

Farmacisti capi all'Ospedale dipartimentale 1.

Farmacisti di 1.a cl. all'Ospedale dipartimentale 1, agli Ospedali secondari di 100 letti 1.

Detti di 2.a cl. all'Ospedale dipartimentale 1, agli Ospedali secondari di 50 letti 1.

Direttori all'Ospedale dipartimentale 1, agli Ospedali secondari di 100 letti 1.

Ufficiali di Maggiorità all'Ospedale dipartimentale 3, agli Ospedali secondari di 100 letti 2, id. di 50 1.

Furieri maggiori all'Ospedale dipartimentale 1.

Furieri all'Ospedale dipartimentale 1, agli Ospedali secondari di 100 letti 1.

Sergenti all'Ospedale dipartimentale 4, agli Ospedali secondari di 100 letti 2, id. di 50 letti 1.

Caporali all'Ospedale dipartimentale 6, agli Ospedali secondari di 100 letti 3, id. di 50 letti 2.

Infermieri all'Ospedale dipartimentale 23, agli Ospedali secondari di 100 letti 12, id. di 50 letti 6.

Suore di Carità all'Ospedale dipartimentale 9.

Osservazioni.

Il Medico direttore di dipartimento potrà servirsi dell'opera di un Medico di Corvetta per le occorrenti scritture di servizio.

Uno degli Uffiziali di Maggiorità addetti all'Ospedale dipartimentale verrà incaricato appositamente della contabilità della Compagnia Infermieri militari.

Il personale della Compagnia Infermieri negli Ospedali secondari a terra sarà diminuito od aumentato secondo il numero degli ammalati, avendo per base un Infermiere per 10 ammalati.

Nel numero degli infermieri esistenti presso l'Ospedale dipartimentale ve ne saranno 6 esercenti la flebotomia e farmacia.

Fra gl'Infermieri destinati agli Ospedali secondari di 100 letti ve ne sarà uno esercente la flebotomia.

Torino, il 9 giugno 1863.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

E. Cugia.

(*) *Medico capo dello Stabilimento, oltre quelli che si trovassero presenti a terra, giusta l'art. 8.*

TABELLA D.

QUADRO ORGANICO *del personale delle Compagnie Infermieri militari della Marina, e Tariffa delle competenze.*

3 Furieri maggiori: prestito giornaliero 2 10, deconto giornaliero 0 20, razione giornaliera di pane a terra, 1, id. di viveri a bordo 1, indennità di via 2 50, letto da sergente 1.

6 Furieri: prestito giornaliero 1 40, deconto giornaliero 0 20, razione giornaliera di pane a terra 1, id. di viveri a bordo 1, indennità di via 2 00, letto da sergente 1.

23 Sergenti: prestito giornaliero 1 10, deconto giornaliero 0 20, razione giornaliera di pane a terra 1, id di viveri a bordo 1, indennità di via 1 80, letto da sergente 1.

40 Caporali: prestito giornaliero 0 60, deconto giornaliero 0 20, razione giornaliera di pane a terra 1, id. di viveri a bordo 1, indennità di via 1 25, letto da soldato 1, con metà legna.

40 Infermieri di 1.a classe: prestito giornaliero 0 50, deconto giornaliero 0 20, razione giornaliera di pane a terra 1, id. di viveri a bordo 1, indennità di via 1 60, letto da soldato 1, con metà legna.

100 Detti di 2.a classe: prestito giornaliero 0 45, deconto giornaliero 0 20, razione giornaliera di pane a terra 1, id. di viveri a bordo, 1, indennità di via 1 60, letto da soldato 1, con metà legna.

Osservazioni.

A terra godono inoltre del casermaggio e di una razione giornaliera eguale a quella dell'ammalato a porzione intiera, ma senza legna o pane.

A bordo delle Regie Navi godono dei seguenti supplementi:

I Sotto-Ufficiali contabili L. 15 » mensili

I Caporali contabili » 10 20 »

Gl' Infermieri » 5 20 »

Gli esercenti la farmacia destinati ad uno spedale secondario a terra, godono di un assegnamento mensile di lire 15.

NB. Il prestito giornaliero a bordo delle Regie Navi sarà per due terzi devoluto al deconto individuale, e per l'altro terzo pagato a mani degli aventi diritto. Gli Infermieri in marcia tanto sulle strade ordinarie, quanto sulle vie ferrate, allorchè sono provvisti d'indennità di via vengono posti in bassa di ogni competenza, ad eccezione del deconto. Gl'individui in licenza ordinaria od in licenza straordinaria per convalescenza, hanno diritto all'indennità di via d'andata e ritorno, e ricevono durante tale licenza il solo deconto. In occasione di piccole licenze di giorni tre non vanno soggetti ad alcuna ritenzione, ad eccezione del letto e della legna, ove ne siano provvisti.

Le competenze degli Infermieri di Marina saranno in ogni caso regolate a seconda delle norme stabilite per il Corpo fanteria Real Marina.

Torino, il 9 giugno 1863.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

E. Cugia.

Il N. 1320 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Legge 20 novembre 1859 sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche;

Visto il Regio Decreto 25 luglio 1861 col quale, riuniti gli Ingegneri d'acque, ponti e strade nelle Provincie Toscane, Napolitane e Siciliane al Corpo Reale del Genio civile, fu provveduto ad una provvisoria organizzazione dello stesso Corpo;

Visto il Regio Decreto 30 marzo 1862 d'approvazione del Regolamento del servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napolitane e Siciliane;

Visti i RR. Decreti del 9 novembre 1862 e 28 maggio p. p. col primo dei quali venne soppressa la Direzione generale di acque e strade nelle Provincie Toscane, e col secondo lo furono le Direzioni generali dei Lavori Pubblici di Napoli e di Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento pel Consiglio Superiore dei lavori pubblici e per le Ispezioni degli Uffici del Genio civile, firmato d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori pubblici.

Art. 2. Il detto Regolamento andrà in vigore col 1.o luglio prossimo, e a datare dallo stesso giorno si intenderanno soppresse le sezioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici provvisoriamente stabilite in Napoli ed in Palermo, cessando ad un tempo tutte le disposizioni ora vigenti sulla materia per quanto siano contrarie a quelle del succitato Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. Menabrea.

REGOLAMENTO

per il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e per le Ispezioni.

I. — *Composizione del Consiglio Superiore.*

Art 1. Il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici è il Corpo consulente del Ministero in tutto ciò che si riferisce al servizio delle opere pubbliche.

Secondo la diversa natura ed importanza degli affari sui quali è chiamato a dar voto, esso delibera, o collettivamente, o per divisioni.

Nel primo caso assume il titolo di Consiglio generale.

Nel secondo caso assume quello di Sezioni del Consiglio, distinte per ogni ramo di servizio come segue:

Sezione 1. Strade ordinarie, ponti colle relative opere di difesa, e fabbricati civili;

Sezione 2. Derivazioni d'acque, canali, argini, lavori idraulici, porti, spiaggie e fari;

Sezione 3. Strade ferrate, officine e macchine;

Sezione 4. ossia Comitato permanente del personale del Genio civile.

Art. 2. Il Consiglio generale è composto come segue:

Presidente — il Ministro;

Vice-Presidente — un Ispettore di 1.a classe;

Membri — *a*) gli Ispettori di 1.a cl. non incaricati di un servizio speciale;

b) gli Ispettori di 2.a cl. nominati con Decreto ministeriale;

Segretario — un Ispettore di 2.a cl., od un Ingegnere-capo.

Art. 3. Ognuna delle tre prime Sezioni suddette è composta come segue:

Presidente — un Ispettore di 1.a classe;

Membri — gli Ispettori che saranno designati con Decreto ministeriale, fra i quali uno almeno di 1.a classe;

Segretario — un Ingegnere-capo, od un Ingegnere ordinario di 1.a classe.

La quarta Sezione, ossia il Comitato permanente per il personale, lo è come segue:

Presidente — il Vice-Presidente del Consiglio generale;

Membri a) — i Presidenti delle tre sezioni predette;

b) gli Ispettori di 1.a cl. nominati con Decreto ministeriale;

Segretario — il Segretario del Consiglio generale.

Art. 4. Sarà in facoltà del Ministero di chiamare con voce deliberativa alle adunanze del Consiglio superiore gli Ispettori che non ne fanno parte, ed anche Ingegneri-capi di 1.a classe, qualunque volta straordinarie emergenze lo richieggano.

Sulla domanda dei Presidenti potranno inoltre dal Ministero essere invitati ad intervenire alle adunanze gli autori dei progetti per fornire sui medesimi quegli schiarimenti che si credessero necessari.

Art. 5. Sono nominati per Decreto Reale il Vice-Presidente del Consiglio generale, i Presidenti delle Sezioni ed il Segretario del Consiglio generale. Tutte le altre nomine sono fatte per Decreto ministeriale.

Le nomine del Vice-Presidente del Consiglio generale, dei Presidenti, e dei Membri delle Sezioni sono ogni anno rinnovate, e lo sono ad ogni semestre quelle degli Ispettori di 2.a classe chiamati a sedere nel Consiglio generale.

Art. 6. Tutti gli Ispettori del Genio civile, eccettuati quelli che hanno l'incarico di un servizio speciale, debbono avere stabile residenza nella Capitale del Regno.

Art. 7. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio generale, e dei Presidenti di Sezione, assume la presidenza l'Ispettore più elevato in grado, ed a parità di grado il più anziano in servizio presente all'adunanza.

II. — *Attribuzioni del Consiglio superiore.*

Attribuzioni del Consiglio generale.

Art. 8. Il Consiglio generale è chiamato ad emettere il suo voto sui seguenti oggetti:

a) Classificazione delle strade ordinarie, e progetti per la scelta delle linee di massima;

b) Stabilimento di strade ferrate, progetti di massima e concessioni relative;

c) Idem di grandi canali di navigazione e d'irrigazione;

d) Idem di grandi opere marittime;

e) Sistemi per regolare il corso dei fiumi e torrenti;

f) Regolamenti, discipline e norme pel servizio generale e pei servizi speciali delle opere pubbliche;

g) Affari diversi già trattati dalle Sezioni del Consiglio, che occorra di richiamare ad esame;

h) Affari speciali secondo le richieste del Ministero.

Art. 9. Il Consiglio generale può inoltre prendere l'iniziativa presso il Ministero di quelle proposte che credesse di fare nell'interesse del servizio.

Attribuzioni delle Sezioni del Consiglio.

Art. 10. Alle Sezioni del Consiglio, ciascuna per la parte che la riguarda, spetta di dare il parere sugli oggetti seguenti:

a) Progetti tecnici per l'eseguimento di lavori, in tutto od in parte a carico dell'Erario nazionale, dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici;

b) Idem per opere di qualsiasi genere, che cadono sotto la dipendenza di altri Ministeri;

c) Idem per opere da eseguire nell'interesse delle Provincie, e dei Consorzi o Comuni, quando il parere sia prescritto dai regolamenti e richiesto dalle Autorità competenti;

d) Variazioni che possono occorrere durante l'eseguimento dei lavori, e contestazioni relative;

e) Tutte le pratiche di contenzioso amministrativo, e la liquidazione dell'importare dei lavori;

f) Relazioni e proposte degli Ispettori di circolo;

g) Proposte di bilancio, indicando le modificazioni che si credessero necessarie;

h) Capitolati di concessioni per opere pubbliche;

i) Regolamenti di ornato e di polizia nell'interesse dei Comuni e delle Provincie;

l) Questioni relative alla polizia dei lavori pubblici;

m) Concessioni ed eseguimento dei lavori nello interesse dei privati aventi relazione con l'ordine pubblico;

n) Primo esame dei regolamenti speciali a qualche ramo particolare di servizio.

Art. 11. Il *Comitato permanente del personale del Genio civile*, sull'invito del Ministero, e dietro le opportune comunicazioni:

a) Dà pareri motivati su qualunque questione relativa al personale;

b) Colla scorta degli specchi caratteristici compila annualmente due quadri generali di promozioni l'uno per merito, l'altro per anzianità, da servir di norma per le nomine a cui si deve procedere;

c) Dà il suo parere sulla destinazione del personale ai posti disponibili nei diversi rami di servizio;

d) Esamina i rapporti delle Ispezioni per la parte relativa al personale, e ne fa l'oggetto delle sue osservazioni e proposte;

e) Esamina le domande ed i riclami del personale, e propone al Ministero gli occorrenti provvedimenti;

f) Stabilisce i programmi degli esami e propone le relative discipline.

III. — *Norme per le adunanze del Consiglio superiore.*

Art. 12. Le comunicazioni del Ministero al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici saranno dirette al Vice-Presidente del Consiglio generale, al quale incomberà di fare per mezzo della Segreteria del Consiglio ai Presidenti delle diverse Sezioni le partecipazioni e trasmissioni che le riguardano.

Tutte le carte e le comunicazioni cui esse si riferiscono, accompagnate da apposito elenco, saranno dal Ministero fatte rimettere alla prefata Segreteria, che ne avrà la responsabilità fino a che non siano nella debita forma restituite al Ministero.

Art. 13. Il Vice-Presidente del Consiglio generale ed i Presidenti di Sezione nomineranno rispettivamente per ciascun oggetto il Relatore, al quale per cura della Segreteria saranno trasmesse tutte le carte relative, onde, fattone un accurato esame, prepari con sollecitudine la relazione per essere letta al Consiglio in una delle adunanze più prossime al giorno del ricevuto incarico.

In caso d'urgenza potrà dal Presidente essere prestabilita l'adunanza in cui dovrà essere presentata la relazione.

I Membri del Consiglio che hanno relazioni in pronto, ne daranno avviso alla Segreteria nel giorno che precede l'adunanza.

Art. 14. Le relazioni dovranno sempre contenere un analisi della questione con un breve cenno sulle circostanze e sui principali fatti che vi hanno dato origine, assieme alle osservazioni ed alle considerazioni in appoggio delle conclusioni che dovranno essere esplicitamente formolate.

Art. 15. L'ordine a tenersi nelle adunanze dipende esclusivamente dal Presidente, al quale spetta di chiamare ad esame le pratiche inscritte in ragione della maggiore o minore loro urgenza; di aprire la loro discussione; di concedere la parola; e di riassumere in fine la questione, accennando alle conclusioni del Relatore per provocare sulla medesima il voto motivato dei Membri tutti presenti all'adunanza.

Art. 16. Durante la discussione il Segretario tiene nota delle opinioni e delle ragioni esposte da ciascuno dei Membri, raccoglie i loro voti, e registra il risultato della deliberazione per stenderne il verbale.

Compiuta la discussione e pronunziato dal Consiglio il relativo voto, il Segretario riceve dal Relatore tutte le carte in un colla di lui relazione, per essere unite al verbale della seduta.

Il Segretario redige poi sotto la direzione del Presidente la formola del voto da inserirsi nel verbale predetto, riproducendo in essa formola le considerazioni e le conclusioni adottate dal Consiglio.

Ogni Membro presente all'adunanza ha diritto di far inserire nel verbale la motivata dichiarazione del suo dissenso.

Art. 17. Il verbale dell'adunanza sarà letto allo aprirsi della seduta immediatamente successiva, e sarà sottoscritto da tutti i Membri che hanno preso parte alla medesima.

Art. 18. Tanto il Consiglio generale che le Sezioni deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi Membri.

Art. 19. Le sedute del Consiglio generale avranno luogo secondo le esigenze del servizio, ed in quei giorni che verranno appositamente designati dal Presidente.

Le Sezioni del Consiglio siederanno una volta per settimana, salve le adunanze straordinarie che possono rendersi necessarie pel pronto disimpegno degli affari in corso.

Spetterà ai Presidenti di Sezione di fissare i giorni e le ore in cui dovranno aver luogo le adunanze, presi gli opportuni concerti col Vice-Presidente del Consiglio generale.

Art. 20. Il Vice-Presidente del Consiglio generale sulla domanda dei Relatori, od in seguito a determinazione del Consiglio generale, o delle Sezioni, avrà facoltà di richiedere direttamente agli Uffizi tecnici tutti gli schiarimenti che si renderanno necessari sulle vertenze in esame.

IV. — *Segreteria del Consiglio.*

Art. 21. Il personale della Segreteria del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici si compone di un Segretario-capo e di tre Segretari di Sezione, sussidiati da un competente numero d'Impiegati tecnici e d'ordine.

Il Segretario-capo ha la direzione di tutto il servizio della Segreteria, e dà perciò ai Segretari di Sezione le istruzioni che crede necessarie per conseguire la voluta regolarità ed uniformità nel disimpegno della parte di servizio a ciascuno di essi affidata.

Art. 22. In caso di assenza o d'impedimento del Segretario-capo, ne farà le funzioni il più elevato in grado, ed a parità di grado il più anziano fra i tre Segretari di Sezione.

In caso poi di assenza o d'impedimento di uno dei detti Segretari, ne saranno le funzioni disimpegnate da quello fra gli altri due che sarà designato dal Segretario-capo.

Art. 23. All'ufficio della Segreteria del Consiglio spetta:

a) Preparare le lettere di trasmissione e di comunicazione ai Presidenti di Sezione, ai Membri del Consiglio generale ed a quelli delle Sezioni, tenendo regolare corrispondenza per tutte le emergenze di uffizio;

b) Distribuire in tempo ai Membri del Consiglio gli avvisi per le adunanze, notando nei medesimi il numero ed il soggetto degli affari sui quali non furono presentate ancora le relazioni;

c) Al fine di ciascuna adunanza rassegnare regolarmente al Ministero un breve sunto delle deliberazioni prese tanto dal Consiglio generale quanto dalle Sezioni, sottoscritto dai rispettivi Presidenti;

d) Tenere separatamente e nella miglior forma i registri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni prese dal Consiglio generale o da ognuna delle Sezioni;

e) Trasmettere al Ministero copia autentica del voto emesso dal Consiglio, restituendo nel tempo istesso tutte le carte relative coll'elenco ricevuto.

Art. 24. È vietato di dar visione o rilasciare copie dei pareri emanati dai diversi rami del Consiglio superiore, senza il consenso del Ministero.

Eguale permesso è necessario per dare comunicazione dei registri delle deliberazioni del Consiglio ai Capi-servizio dell'amministrazione interna.

Art. 25. Sarà con ogni cura tenuto un registro di protocollo generale, nel quale s'inscriveranno tutte le comunicazioni dal Ministero dirette al Vice-Presidente del Consiglio generale, segnando il numero d'ordine, la data della nota di trasmissione, il soggetto, il nome dei ricorrenti o quello degli autori dei progetti, il ramo del Consiglio superiore cui incombe l'emissione del relativo parere, e la data del rinvio.

Art. 26. Oltre al protocollo generale saranno tenuti in eguale modo altri cinque registri per protocolli speciali, uno pel Consiglio generale e quattro per le Sezioni, sui quali, oltre alle indicazioni precedentemente prescritte, si noterà il nome del Relatore, la data dell'adunanza ed un sunto della deliberazione.

Art. 27. Tutti i disegni nonchè i documenti più importanti sottoposti all'esame tanto del Consiglio generale, quanto delle Sezioni, saranno a cura dei Segretari muniti di un bollo, in fede della visione avutane dai rispettivi Consessi, colla data della relativa adunanza.

Qualora nella deliberazione fossero prescritte modificazioni, e queste indicate sui disegni, sarà cura del Segretario di segnarle esattamente con colore diverso, ed in modo che le medesime non vadano soggette ad essere cancellate od alterate.

Art. 28. Al Segretario-capo del Consiglio è pure affidata la direzione dell'Archivio tecnico, e dell'ufficio d'arte, che rimangono aggregati alla Segreteria, secondo le attuali discipline, sino all'emanazione di apposite istruzioni, o di speciale regolamento approvato con Decreto ministeriale.

V. — *Delle Ispezioni.*

Circoscrizione dei Circoli d'Ispezione.

Art. 29. L'alta sorveglianza dei vari servizi affidati agli Uffizi del Real Corpo del Genio civile è dal Ministero esercitata per mezzo d'Ispettori membri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, a ciò espressamente designati con Decreto ministeriale.

Sono a tal uopo creati dieci Circoli d'ispezione, costituiti ognuno di un determinato numero di Provincie, giusta la seguente circoscrizione:

1. *Circolo*. Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Pavia;

2. *Circolo*. Genova, Porto Maurizio, Massa, Sardegna (*Cogliori e Sassari*);

3. *Circolo*. Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona;

4. *Circolo*. Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì;

5. *Circolo*. Livorno, Pisa, Lucca, Firenze, Siena, Grosseto, Perugia, Arezzo;

6. *Circolo*. Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli, i tre Abruzzi (*Teramo, Chieti, Aquila*);

7. *Circolo*. Napoli, Terra di Lavoro (*Caserta*), Molise (*Campobasso*), Benevento, Principato citra (*Salerno*);

8. *Circolo*. Principato ultra (*Avellino*), Capitanata (*Foggia*), Terra di Bari (*Bari*), Terra di Otranto (*Lecce*);

9. *Circolo*. Le tre Calabrie (*Cosenza, Catanzaro, Reggio*), Basilicata (*Potenza*);

10. *Circolo*. Le Provincie Siciliane (*Palermo, Messina, Catania, Noto, Caltanissetta, Girgenti, Trapani*).

Ispezioni ordinarie
ed attribuzioni degli Ispettori di Circolo.

Art. 30. Le ispezioni ordinarie, cui il Ministero fa procedere annualmente per mezzo degli Ispettori di Circolo, si estendono a tutti i rami di servizio affidati agli Uffizi del Genio civile, esclusi quelli speciali, che per la loro importanza sono posti sotto la direzione di un Ispettore.

Art. 31. I doveri e le attribuzioni degli Ispettori nello eseguimento delle ispezioni ordinarie si riassumono come segue:

a) Visitano gli Uffizi e riconoscono il modo con cui vi procede il servizio interno circa l'ordinamento dell'archivio, la tenuta delle carte relative alla direzione ed alla contabilità delle opere ordinarie e straordinarie in corso, nonchè dei diversi registri, stati e rubriche prescritte dai regolamenti;

b) Verificano col confronto dei relativi inventari, il materiale di proprietà dell'Amministrazione dato in consegna agli Uffizi tecnici, ne constatano lo stato di conservazione, e si assicurano se per qualità e quantità corrisponda ai bisogni del servizio;

c) Per lo studio che occorra intraprendere di nuovi progetti, danno le necessarie istruzioni sui principii tecnici che devono prevalere, ed in special modo sul sistema di lavoro e sul tracciato di massima;

d) Verificano il modo col quale sono condotte le operazioni e gli studi dei progetti, e prescrivono le variazioni ed i miglioramenti che credono attuabili nell'interesse dell'economia e del buon esito dell'opera;

e) Concertano cogli Ingegneri-capi le proposte per le opere di maggiore urgenza che si debbono comprendere nelle proposizioni di bilancio;

f) Riconoscono, mediante visita locale, il modo con cui sono eseguite tutte indistintamente le opere ordinarie e straordinarie in corso per accertare se siano in ogni parte osservate le prescrizioni del contratto;

g) Risolvono le differenze per conflitti tra le Direzioni tecniche e gli Appaltatori riguardo al materiale eseguimento dei lavori, quando non portino aggravio all'Amministrazione, subordinando poi le relative proposte all'approvazione superiore nel caso di variazione di prezzi, o di compensamenti agli Impresari, non previsti nei contratti d'appalto;

h) Procedono colle norme fissate dai regolamenti alla collaudazione di tutte le opere ultimate, di cui abbiano dal Ministero avuto in comunicazione il conto finale;

i) Assumono esatte informazioni sulla condotta del personale applicato ai diversi servizi, e si procurano l'individuale conoscenza di cadun Impiegato per formarsi un giusto criterio della loro capacità, attività, zelo ed attitudine speciale al servizio cui trovansi applicati, od a quello cui potessero essere più utilmente destinati, allo scopo di far con piena scienza le note necessarie sui quadri caratteristici, giusta il modulo prescritto dal Ministero;

l) Assumono esatte informazioni sui reclami delle Autorità locali e dei privati, sull'andamento dei vari servizi affidati agli Uffizi del Genio civile, e si mettono all'uopo in relazione coi Prefetti delle Provincie;

m) Danno sfogo infine a tutte quelle particolari incombenze per le quali avessero ricevuto dal Ministero apposite istruzioni, tanto nell'interesse dello Stato che in quello delle Provincie o dei Comuni.

Art. 32. Gli Ispettori fanno conoscere al Ministero il risultato delle loro ispezioni:

a) Con un rapporto generale sull'andamento del servizio, svolgendo in esso quelle considerazioni e concretando quelle proposte che ravvisassero utili per una più accurata gestione delle opere pubbliche nel rispettivo Circolo d'ispezione;

b) Presentando per ogni ramo di servizio e per ogni Provincia tutti i ragguagli di cui hanno obbligo, distinti in altrettanti quadri quanti sono i moduli uniti al presente regolamento.

Art. 33. Gli Ispettori di Circolo, dopo ricevuto l'ordine ministeriale di procedere alle ispezioni, si porranno in diretta corrispondenza coi Prefetti ed Ingegneri-capi delle Provincie, nonchè cogli Ingegneri preposti agli Uffizi distaccati, per quei concerti e preavvisi che crederanno utili ad una ben ordinata visita delle località che dovranno ispezionare e, per tutti quei ragguagli che ravviseranno necessari al buon esito della missione loro affidata.

Art. 34. Il Ministero determinerà con apposito decreto le epoche e l'ordine delle ispezioni, nonchè il periodo entro cui dovranno compiersi.

Ispezioni straordinarie.

Art. 35. Oltre alle ispezioni ordinarie di cui sopra, potranno aver luogo nell'interesse del servizio visite od ispezioni straordinarie per mezzo di quegli Ispettori che il Ministero crederà di delegarvi.

In tale evenienza dovranno gli Ispettori uniformarsi alle particolari istruzioni che loro verranno tracciate nel decreto o nella nota ministeriale di commissione, seguendo le norme stabilite per le ispezioni ordinarie.

Art. 36. Quand'anche le ispezioni straordinarie fossero limitate ad una sola specialità di servizio o ad una particolarità di lavoro, gli Ispettori dovranno farsi carico di tutti gl'inconvenienti, difetti od infrazioni alle discipline vigenti, che in qualsiasi parte del servizio essi riconoscessero esistere. Daranno opportune disposizioni in caso di urgenza e promuoveranno immediatamente dal Ministero i necessari provvedimenti.

Ispezioni dei servizi speciali.

Art. 37. Per i servizi speciali posti sotto la superiore direzione di un Ispettore saranno con particolari determinazioni stabilite le norme per le ispezioni che potessero occorrere nell'interesse di ciascuno dei medesimi.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
L. F. Menabrea.

Seguono i Moduli.

Inserzioni Legali

2793 ISTIMAZIONE

Con atto 4 corrente dell'usciere Gioanni Rolle, il Giuseppe Pichiottino già dimorante in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, venne ingiunto a pagare fra giorni 30 alli Catterina Drappero, Domenica, Francesca e Cristina moglie di Francesco Geninati, madre e figlie Castagneri Truton, e Bartolomeo Poma qual legittimo amministratore delle di lui figlie minori Cristina, Catterina e Francesca, tutti residenti a Ceres, la somma di L. 391 60, per spese portate da sentenze 3 marzo 1860, 22 novembre 1861, e 9 ottobre, 1862; con diffidamento, che in difetto di pagamento entro il suddetto termine si sarebbe in di lui odio proceduto all'aggiudicazione dei beni in detto atto descritti, posti nel luogo di Ceres.

La notificanza di tale atto venne eseguita a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile.

Torino, 9 luglio 1863.

Vana sost. Geninati.

2788 TRASCRIZIONE.

Con instromento 5 settembre 1862, rogato Pene notaio a Bosconero, il signor Pene Francesco fu Savino, medico-chirurgo residente a Feletto, fece vendita al signor Pagliassotto Pietro di Antonio, residente a Bosconero, di una pezza campo alteinato sita in territorio di Bosconero, regione Majolo, di are 16, 59, 3, pari a tavole 43, 8, fra le coerenze a mattina di Pagliassotto Martino, a giorno la strada vicinale, a sera Pagliassotto Antonio fu Gio. Francesco, e notte del venditore per la restante pezza, descritta in mappa col n. 1002, mediante il prezzo di L. 436 65.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino il 28 maggio 1863, al vol. 81, art. 31910.

Torino, 8 luglio 1863.

Ferreri sost. Zanotti.

2681 GIUDICIO DI GRADUAZIONE.

Si fa noto che il signor presidente del tribunale del circondario di Torino, con decreto in data 16 ora spirato giugno, dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 153.400, prezzo del corpo di casa in Torino, via Cavour, num. 20, stato subastato a pregiudicio delli avvocato Giuseppe ed Angelo Giovanni Battista padre e figlio Allara, residenti il primo nel luogo di Novello e l'altro in Torino, e deliberato con sentenza di questo tribunale 28 aprile ultimo, al signor Emanuele Fubini domiciliato in Torino, che deputò a giudice commesso il signor cav. Rocci, e che ingiunse i creditori di produrre e depositare le loro motivate domande di collocazione in un coi titoli giustificativi alla segreteria del tribunale fra giorni 30; e ciò tutto sull'instanza di Catterina Alliod vedova Bertolotti, residente in Torino, rappresentata dal procuratore sottoscritto.

Torino, 1 luglio 1863.

Benedetti sost. Castagna.

2750 TRASCRIZIONE.

Con instrumento in data 22 maggio 1863, ricevuto dal sottoscritto, il signor Felice Bechis fu Lorenzo, di Torino, vendeva ai signori Giuseppe Colombo fu Salomon Vita, Marco Lazzaro Olivetti fu Zaccaria, Salvador Ovazza fu Moise, tutti domiciliati in Torino, una piccola bottega situata a giorno dell'andito di porta ed a levante della grande scala, ed una cantina nei sotterranei, facienti parte del corpo di casa comune tra i contraenti, situato in questa città, nel Ghetto nuovo, sezione Po, isola S. Benedetto, porta n. 1, già 12, coerenti a levante la piazza Carlo Emanuele II, già Carlina, a giorno la via di S. Filippo, a ponente il sig. Giuseppe Berthier.

L'acquisto fu fatto per un terzo caduno pel prezzo complessivo di L. 583 33.

Detto atto fu trascritto il 6 giugno 1863, al vol. 81, art. 31940.

Not. Gasparo Cassinis d'Orazio.

2728 AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza oggi profferta dal tribunale del circondario di Pinerolo nel giudicio di subastazione promosso dal signor cav. avvocato Carlo Fiorenzo Nasi domiciliato in Torino, contro Chiaffredo Ciari, in persona come minore del di lui tutore Antonio Siccardi dimorante in Ajrasca, li sei lotti di stabili subastati vennero deliberati come segue, cioè:

Il lotto 1 consistente in un campo, di are 38, 32, situato in territorio di Vigone, regione Vernetto Superiore, esposto in vendita sul prezzo di L. 735, venne deliberato a favore di Matteo Vanzetti di Vigone per L. 750.

Il lotto 2 consistente in un prato sulle stesse fini, regione Tetto di Be, di are 60, 74, esposto in vendita sul prezzo di L. 920, fu deliberato a favore di Domenico Ferrero di Vigone per L. 930.

Il lotto 3 consistente in un campo sulle stesse fini, regione Palesetto, di are 49, 15, esposto in vendita sul prezzo di L. 610, fu deliberato a favore di Chiaffredo Porello di Vigone per L. 620.

Il lotto 4 consistente in un prato sulle stesse fini, regione Via di Virle, di are 40, 90, esposto in vendita sul prezzo di L. 840, venne deliberato a favore del detto Domenico Ferrero per L. 850.

Il lotto 5 consistente in un campo sulle stesse fini, regione Tra la via Vecchia e di Carignano, di are 38, 16, esposto in vendita sul prezzo di L. 730, venne deliberato a favore del detto Matteo Vanzetti per L. 740.

Ed il lotto 6 consistente in un prato sulle stesse fini, regione del Brianzo, di are 76, 21, esposto in vendita sul prezzo di lire 630, venne deliberato a favore di Giovanni Battista Gattino dimorante a Torino per il prezzo di L. 800.

Il termine utile per fare l'aumento ai detti prezzi scade nel giorno 19 del corrente mese.

Pinerolo, 4 luglio 1863.

Gastaldi segr.

2762 INCANTO

Con decreto del tribunale del circondario di Pinerolo in data 24 giugno ultimo scorso, l'incanto già fissato con sentenza delli due maggio preceduto, dello stesso tribunale, per li 8 luglio corrente, contro e sovra li beni proprii di Michele Granero di Bricherasio, venne prorogato per li 11 agosto prossimo, ore 1 pomeridiana, si e come risulta da apposito bando venale.

Pinerolo, 6 luglio 1863.

Garnier sost. Badano.

2711 NUOVO INCANTO STABILI

in seguito ad aumento di mezzo sesto.

All'udienza del tribunale di questo circondario delli 28 corrente, ore 1 pomeridiana, dietro aumento di mezzo sesto fattosi per parte del signor notaio Giovanni Battista Tonello di questa città, al prezzo del lotto primo di stabili ad instanza delli padre e figli Salvaj da Frossasco e padre e figli Demonte da Oliva, subastati in pregiudicio di Pietro Brunetto da Frossasco, e già deliberati con sentenza 13 prossimo passato giugno, avrà luogo l'incanto di detto lotto di stabili consistenti in un corpo di casa, di are 2, cent. 30, posto nel concentrico di Frossasco, alla regione Capo-Luogo, sezione C, in mappa a parte del numero 393 con corte attigua, fra le coerenze della contrada, di Michel Angelo Olivero e del suddetto notaio Tonello.

Il nuovo incanto verrà aperto sul prezzo aumentato di L. 1571, e saranno gli stabili deliberati all'ultimo miglior offerente mediante l'osservanza dei patti e condizioni apparenti dal relativo bando venale.

Pinerolo, 2 luglio 1863.

V. Facta p. c.

2676 SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario di Pinerolo delli 19 agosto prossimo, sulla instanza di Claudio Sordello residente a Villanova Solaro, avrà luogo l'incanto dei beni proprii di Bologna Giuseppe residente a Bussoleno di Susa, consistenti in un edificio da molino a grano nella regione Tomba di Annetta, con ogni cosa fissa ed infissa, ed are 6, 86 circa di corte contigua, situati tali beni in territorio di Cumiana, il tutto si e come risulterà da apposito bando venale.

Pinerolo, 30 giugno 1863.

Garnier sost. Badano.

2784 TRASCRIZIONE.

Venne trascritto all'ufficio delle ipoteche in Vercelli li 6 luglio 1863, all'art. 207 del registro 38 delle alienazioni, atto in data delli 3 di detto mese al sottoscritto rogato portante vendita dal signor Tacchino Gaudenzio di Clemente, nato a Trecate ed ivi residente, al signor Paoletti Giuseppe fu Giacomo, nato e residente in Vercelli, pel prezzo di L. 3650 di porzione della pezza di terra prato in territorio di Vercelli, nella regione Tingeria, Cartolino e Cantarana, sotto parte dei numeri di mappa 177, e 212-1/2, della superficie di are 76, centiare 48, pari a giornate 2, piedi 9.

Vercelli, 7 luglio 1863.

G. Beglia not. coll.

2781 DOMANDA DI EREDITA'

Si rende di pubblica ragione essere deceduto nella città di Vercelli ove era nato e domiciliato, il signor Giacinto Barberis fu Luigi impiegato civico, nel giorno 28 aprile 1861, ab intestato, senza lasciare nè parenti successibili, nè figli naturali, cosicchè la di lui eredità a termini dell'articolo 961 del codice civile si è devoluta alla di lui moglie signora Cristina Cravesana fu Francesco, e che la medesima ne domanda l'immissione in possesso al tribunale del circondario di Vercelli, nella cui giurisdizione si è aperta la successione a senso dell'art. 972 dello stesso codice civile avendo per un tale oggetto eletto domicilio nello studio e persona del causidico capo Giovanni Anselmi domiciliato a Vercelli.

Vercelli, 1 luglio 1863.

Anselmi proc.

2624 SUBASTAZIONE.

All'udienza che sarà tenuta nanti questo tribunale di circondario il 7 agosto prossimo, ore 10 di Francia antimeridiane, sull'instanza del signor cav. ed avvocato Gioanni Cavalli d'Olivola residente in questa città, ed a pregiudicio delle signore Anna Filippi vedova di Giovanni Astrua e di lei figlia Maria Maddalena Astrua, moglie di Nicola Maddio alla stessa residenza, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento di un corpo di casa sito in questa città, borgo di Vanchiglia, descritto e coerenziato in bando venale 25 corrente giugno, ed alle condizioni di cui ivi, visibile nell'ufficio del procuratore sottoscritto.

Torino, 29 giugno 1863.

Govone sost. Marchetti proc.

2774 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Alla segreteria del tribunale del circondario di Torino il 2 corrente mese di luglio, la signora Angela Ricca vedova di Giovanni Ferro (dimorante in questa città, soscriveva dichiarazione d'accettazione col beneficio dell'inventaro, dell'eredità del di lei marito Giovanni Ferro che cessò di vita il 14 scorso giugno, devolutale per testamento del 2 novembre 1837 rogato Albasio.

Torino, 8 luglio 1863.

Riveri p. c.

2823 CITAZIONE ALL'ESTERO.

Con atto delli 5 corrente mese, l'usciere della giudicatura di Po, Sapetti Giuseppe, sull'instanza del signor notaio Vespasiano Ruggeri residente in Torino, significava alle signore Fanny e Francesca sorelle Spath, la prima maritata a Francesco Damaisin residente in Ciamberì, e la seconda residente in Amancy (Savoia), ambe qua'i eredi della vedova Francesca Prunetti di Torino, il ricorso del signor instante e predisseguo decreto delli 27 giugno ultimo, del sig. giudice della sezione Po in Torino, di sequestro a mani della signora Maria fu Oddone Chiavazza, in Torino, dei mobili caduti nell'eredità di detta Prunetti, a garanzia del di lei credito di L. 171, verso la stessa eredità, con citazione delle stesse e del Francesco Damaisin, per assistere la sua moglie a comparire alle ore 8 mattutine delli 5 settembre prossimo nanti il signor giudice sullodato pella conferma o revoca del sunarrato decreto.

Caus. Rochetti Giuseppe.

2758 AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza del tribunale del circondario di Torino in data del 4 volgente luglio, ricevuta dal cav. Billietti segretario, e pronunciatasi in seguito ad incanto di una casa in questa città, al sud-est nell'angolo della via Bellezia colla via Santa Chiara, di are 1, 80, 58, quale casa era esposta in vendita al prezzo di L. 19,200, si dichiarò deliberatario di tale casa il cav. Felice Fabar per il prezzo di L. 25,500.

Chi intendesse fare l'aumento del sesto a questo prezzo potrà farlo sino al 20 del corr. mese, ultimo giorno.

Torino, 4 luglio 1863.

Perincioli sost. segr.

2783 GRADUAZIONE.

Si notifica al pubblico essere stato per decreto del signor presidente del tribunale del circondario d'Alba, in data 6 giugno ultimo scorso, aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita degli stabili subastati in odio di certo Pressenda Gioanni fu Sebastiano, da Perno, debitore principale, e della terza posseditrice Conterno Catterina vedova di Sebastiano Pressenda pure di Perno, e di cui in sentenza di deliberamento in data 27 febbraio ultimo.

Tale giudizio venne aperto ad instanza del signor Artusio Giuseppe Antonio fu Giovanni, residente a Guarene, rappresentato per mandato speciale dal procuratore sottoscritto.

Alba, 7 luglio 1863.

Cantalupo sost. Prioglio p. c.

2780 GRADUAZIONE.

Si rende noto che a seguito di ricorso presentato dal signor Domenico Cantalupo del vivente Gioachino, dimorante nella città d'Alba, venne con decreto delli 11 marzo 1862, dichiarato aperto il giudicio di graduazione pella distribuzione di L. 1720, prezzo stabili stati subastati a pregiudicio delli Luigi, Sebastiano, Pietro e Bartolomeo fratelli Brigante, e del loro nipote minore Giuseppe rappresentato dal detto Luigi suo tutore.

Alba, 28 giugno 1863.

Angelo Baretta p. c.

2792 AUMENTO DI SESTO

Li beni infradescritti, stati subastati a danno di Antonio Baravalle dimorante in Torino, ad instanza di Marcellina Casoletti domiciliata in Alessandria, posti all'incanto in tre lotti, per il prezzo di L. 120 il primo, di L. 6000 il secondo, e di L. 1800 il terzo, con sentenza 7 corrente furono da questo tribunale deliberati, il primo a Bartolomeo Caligaris di Diano per L. 170; il secondo per L. 6000, ed il terzo per L. 1800 alla instante Casoletti per difetto d'oblatori.

Il termine per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade col giorno 22 corr. luglio.

Lotto 1. Campo, vigna e ripaggio di are 58, in territorio di Diano, reg. Piazza.

Lotto 2. Corpo di casa nel recinto d'Alba, composta di 5 camere al piano terreno con pozzo, cantina e 4 stalle e 9 altre camere al piano superiore.

Lotto 3. Altra in detta città a tre piani con tre camere per ciascun piano, pozzo, stalle e fenili.

Alba, 8 luglio 1863.

Carlo Briata segr.

2796 SUBHASTATION

L'an 1863, et le jour 7 du mois de juillet, à l'instance du procureur chef Millet Antoine Joseph domicilié à la ville d'Aoste, notification est faite au public, que le royal tribunal de l'arrondissement d'Aoste, par son jugement du 27 juin dernier, a ordonné l'expropriation forcée par voie de subhastation, des immeubles désignés en le jugement préelté, et dont le manifeste sera publié, en haine de Blonaz Germain feu autre Germain, domicilié à Quart, et a fixé pour les enchères l'audience du vendredi 28 août prochain, à huit heures du matin.

Millet proc. chef.

2777 FALLIMENTO

di Filippo-Leto Carlo fu Giuseppe negoziante ambulante da Crosa Mortigliengo.

Il giudice commissario signor avvocato cav. Della-Chiesa con sua ordinanza in data di ieri per deliberare sulla formazione del concordato e per quelle altre operazioni che del caso fissò nuova monizione nanti lui pelle ore 8 antimeridiane del 15 corrente nella solita sala dei congressi di questo tribunale ove sono li creditori verso detto Filippo-Leto Carlo, avvisati a comparire o personalmente o per mezzo di mandatario speciale.

Biella, 7 luglio 1863.

Caus. L. Amosso sost. segr.

2765 TRASCRIZIONE.

Con instromento 31 maggio 1863, rogato Negro, stato trascritto alla conservatoria delle ipoteche in Asti li 26 giugno successivo, al vol. 38, art. 302, Vajo Emilio fu Giorgio, di Cocconato, fece vendita a Vajo Antonio fu Giacomo, e Vajo Giuseppe pure fu Giorgio, di detto luogo, di una pezza di prato e vigna in territorio di Cocconato, regione Micheletta, di are 91, 44, in coerenza di Francesco Vajo, Francesco Truffo, Camillo ed Umberto fratelli Vajo, designata in mappa colli nn. 4384 e 4385, per il prezzo di L. 2200.

Cocconato, 6 luglio 1863.

Filippo Negro not.

2788 GRADUAZIONE.

Con decreto dell'ill.mo signor vice presidente del tribunale di circondario di Cuneo in data 3 luglio 1863, venne dichiarato aperto il giudicio di graduazione pella distribuzione di lire 4209 prezzo stabili subastatisi ad instanza delli signori Giuseppe e Cesare fratelli Giordana, proprietarii domiciliati in Cuneo, in pregiudicio delli Giovanni, Margarita e Maddalena fratello e sorelle Bottasso fu Bartolomeo, domiciliati sulle fini di Chiusa, il primo minore in persona di sua madre e tutrice Maria Rovere vedova Bottasso, e vennero contemporaneamente ingiunti tutti li creditori aventi diritto alla compartecipazione di tale prezzo a presentare i rispettivi loro titoli di credito alla segreteria dello stesso tribunale, entro il termine di giorni 30.

Cuneo, 7 luglio 1863.

C. Giordana p. c.

2731 SUBASTAZIONE.

Addì 21 prossimo venturo agosto, alle ore 11 antimeridiane, nella sala d'udienza del tribunale di questo circondario, avrà luogo la vendita ai pubblici incanti ad instanza di Grosso Antonio quale esecutore testamentario dell'eredità della fu Elisabetta Mari di Borgo S. Dalmazzo e Martini Maria moglie di Paolo Prever, contro Pepino Antonio di Borgo S. Dalmazzo.

1. Di un prato già campo, regione Chiabotto, di are 19 circa; 2. Di un campo, regione Pian Quinto, di are 101 circa; 3. Di un corpo di caseggi; il tutto nel territorio di Borgo S. Dalmazzo, al prezzo e condizioni di cui in bando venale 27 giugno prossimo passato, autentico Fissore segretario.

Cuneo, 4 luglio 1863.

Caus. Toesca sost. Allione.

2607 SUBASTAZIONE.

Ad instanza del povero Ignazio Ferrero ammesso al gratuito patrocinio, residente a Fossano, rappresentato dal procuratore capo Gio. Battista Favelli, all'udienza del tribunale del circondario di Cuneo dal 5 agosto prossimo venturo, ore 11 del mattino, avrà luogo l'incanto dei seguenti stabili di proprietà delli signori Spirito, Giacomo e Giovenale fratelli Sciolli, residenti a Fossano, sottotenente il primo nell'Amministrazione delle sussistenze militari in Pavia, ed il secondo sotto commissario di Guerra a Ravenna, al prezzo ed alle condizioni tutte inserte nel bando venale del 9 giugno corrente anno.

Lotto 1.

Cascinotto in territorio di Fossano, reg. Piano, con fabbricato civile e rustico a tre piani con tre membri caduno a vôlta e cantina, stalla, fenile, portico, rimessa e pozzo d'acqua viva, col numero nella matrice dei fabbricati 486, con aia, campo, alteno, formante una sol pezza; e con altro prato unito nella regione Pontetto, questo colli nn. di mappa 2223, 2224, e gli altri colli nn. 2070, 2075, 2056, 2074, 2054, 2071, 2073, 2069, 2076, 2072, 2074 e 2054, al prezzo offerto dall'instante di L. 11,152 50.

Lotto 2.

Cascina Colombaro, in territorio di Fossano, regione Veglia o Albres, con fabbricato civile e rustico, quello di due piani di due membri caduno, ed il rustico composto di stalla, fenile, caro da terra, portico, tinaia in buono stato, forno e pozzo d'acqua viva comune con Antonio Tallone, con aia, orto, boschi, campi, ripe, alteno, gerbidi e due prati, alli nn. 318, 319, 317, 320, 316, 326, 321, 324, 309, 144, 323, 113, 143, 330, 329, 331, 333, 332, 335, 334, 336, 352, 353, al prezzo offerto di L. 5,665 50.

Lotto 3.

Casa in Fossano, terziere del Salice, isola n. 52, in matrice al numero 486, e del Piano alli nn. 920, 921, composta di due piani, cioè il pian terreno di cinque camere a vôlta, meno una a soffitto, ed il piano superiore di nove camere tutte a soffitto, con terrazzo e due balconere a ringhiera in ferro, cinque granai e sette legnaie, scuderia e fenile, quattro cantine, porticato, pozzo d'acqua viva e cortile con tetto a tegole sostenuto da solida armatura di quercia in buon stato, al prezzo offerto di L. 2448 50.

Cuneo, 27 giugno 1863.

P. Daziano sost. Javelli.

2775 TRASCRIZIONE.

Con instromento in data 16 marzo 1819, rogato Giorgis notaio a Peveragno, venne fatta vendita dal signor Marchisio Giuseppe di Antonio, di Peveragno, a Marchisio Matteo di lui fratello, residente sulle stesse fini, per il prezzo di L. 1000, di una pezza campo già alteno, sita in territorio di Peveragno, regione San Bernardo, di trabucchi 173, piedi 4 circa; più la terza parte dei caseggi siti ove sovra, facienti parte del tetto denominato Coa, composti di tre passi di stalla, tre passi di fenile, pantalera, 6 camere, corte e pozzo d'acqua viva, indiviso il tutto col compratore ed il di lui padre Antonio.

Tale atto di vendita venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Cuneo sul registro delle alienazioni, al vol. 30, art. 435, e sovra quello generale d'ordine al vol. 272, cas. 33., il 1 luglio corrente.

Cuneo, 7 luglio 1863.

Camillo Luciano p. c.

2739 TRASCRIZIONE

Con atto 29 settembre 1862 rogato Barnardi a Dronero, trascritto a Cuneo li 19 maggio 1863, vol. 30, art. 412, Nicola sig. Giovanni fu Francesco di Busca, vendeva una pezza campo di ett. 5, are 71, centiare 56, sita sul territorio di Dronero, cantone del Monastero, regione Campasso, coerenti il notaio Giuseppe Lombardo, il notaio Vittorio Bagnardi, gli eredi di Martino Ghio, e la via pubblica, cioè:

Per are 132, cent. 40, a Olivero Bernardino fu Giovanni Antonio dimorante a Prata-Vecchia fini di Dronero, pel prezzo di L. 2600; ed il restante quantitativo alli Giuliano e Francesco fratelli Galliano fu Spirito, residenti sulle stesse fini di Dronero, Prata-Vecchia, per L. 8250.

Damillano proc.

2743 PURGAZIONE DI STABILI.

Con verbale d'incanto del 9 ottobre 1862 rogato Della-Chiesa di Cervignasco, segretario di giudicatura in Busca, il signor Faraudo Costanzo, di Antonio, si rese deliberatario pel prezzo di L. 11,000 del poderetto composto di fabbricato rustico, corte e campo in un solo appezzamento, di are 384, posto sulle fini della città di Busca, regione Ruatta Raff, cantone S. Giuseppe, sezione R, in mappa ai numeri 150 parte, 151 parte, 154, 163 parte e 195 parte, stato esposto in vendita volontaria da Costanzo Gianti fu Carlo, entrambi in Busca residenti.

Con decreto dell'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Cuneo, 26 marzo ultimo scorso, venne commesso l'usciere presso il tribunale stesso Antonio Bertolo per eseguire le notificazioni prescritte dall'articolo 2306 del codice civile; il quale le eseguiva con atto 4 corrente mese.

Il signor Faraudo nella cedola di notificazione nel mentre dichiarava d'esser pronto a pagare sino alla concorrente del prezzo stipulato e relativi interessi dalli 11 novembre 1862, sotto deduzione però delle spese del giudicio di purgazione e di quello di graduazione, li crediti tutti senza distinzione degli esigibili o non, si e come verrà a suo tempo ordinato dal tribunale in apposito giudicio di graduazione, eleggeva domicilio in Cuneo nello studio del procuratore capo Giuseppe Bessone.

Cuneo, 5 luglio 1863.

Gallian sost. Bessone proc.

2763 NEL FALLIMENTO

di Berardo Bartolomeo negoziante in commestibili a Boves.

Si avvertono i creditori verificati e giurati di detto Berardo Bartolomeo di intervenire all'adunanza che avrà luogo alle ore 10 mattutine delli 27 corrente mese, in una delle sale di questo tribunale avanti il sig. giudice commissario avvocato Antonio Botta all'oggetto di deliberare sulla formazione del concordato.

Cuneo, 6 luglio 1863.

Capra sost. segr.

2682 INCANTO VOLONTARIO

All'udienza delli 26 prossimo agosto, ore 11 antimeridiane, nanti il tribunale del circondario di Cuneo, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento d'un corpo di casa sito nel concentrico di Cuneo, sezione Gesso, contrada di Boves, isola num. 19, col numero di mappa 10347, composto al piano dei sotterranei di sei cantine e tre cantinotti; al pian terreno, di una bottega, un andito d'accesso alla scala che mette alle cantine ed ai piani superiori, di altra bottega con retro bottega, di un camerino detto pastino, di forno attiguo con comoda scala; al primo piano, di 11 membri; al piano 2, di otto membri con balconata; al piano dei sottotetti, di solai, per tutta l'estensione dei membri al secondo piano.

Tale corpo di casa meglio descritto e coerenziato nella perizia del geometra Unia visibile presso l'ufficio del causidico sottoscritto, in data 2 giugno 1863, viene posto in subasta volontaria dalle Scolastica e Teresa sorelle Savant fu notaio Enrico, eredi beneficiate di detto loro padre, stata autorizzata con decreto del predetto tribunale 17 detto mese, sul prezzo da detto perito attribuito in L. 10,032 cent. 20, alle condizioni di cui in bando venale 30 giugno 1863, visibile tanto presso la segreteria dell'or detto tribunale che presso l'ufficio del causidico sottoscritto.

Cuneo, 1 luglio 1863.

Delfino Giacinto proc.

2790 AUMENTO DI SESTO.

Il segretario del tribunale del circondario di Cuneo fa noto che li stabili proprii delli Sebastiano, Gioanni ed Anna fratelli e sorella Giordana, siti sul territorio di Cuneo, regione Castagneretta, consistenti in giardino, casa rurale, orto annesso e campi, della totale superficie di ett. 1, 35, 25, ed in loro odio stati posti in subasta ad instanza della Congregazione di Carità ed Ospedale opere pie riunite di Entraque, sull'offerto prezzo di L. 3000, vennero con sentenza di detto tribunale in data d'oggi deliberati a favore del signor Gaetano Tosello per l'offerto prezzo di L. 5500.

Col giorno 23 volgente mese scade il termine utile per fare al suddetto prezzo l'aumento del sesto, ovvero del mezzo sesto, qualora venga dal tribunale autorizzato.

Cuneo, 8 luglio 1863.

G. Fissore segr.

2781 TRASCRIZIONE.

Con atto 16 maggio 1863 ricevuto Morandini, la Società della strada ferrata d'Italia per la valle del Rodano ed il Sempione, rappresentata dall'ill.mo signor avvocato Giacomo Trabucchi domiciliato in Domodossola, fece acquisto dalla fabbriceria dell'Oratorio di Cresti di Montescheno, e dall'Amministrazione del pio legato Tori, pure di Montescheno, di una pezza di terra prato in territorio di Villadossola, di metri superficiali 953, 68, a cui coerenzia l'acquisitrice Società e Prini Giuseppe Antonio, pella somma di L. 475 centesimi 84.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Domodossola il 30 giugno 1863 al vol. 14 alienazioni, art. 151.

Domodossola, 4 luglio 1863.

Caus. Calpini proc.

2767 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

con beneficio d'inventario

Si notifica che Varioli Agostino fu Pietro nato a Varzo, circondario d'Ossola, ed ora dimorante per affari di suo commercio nella Nuova Orleans, America, sotto il giorno 3 luglio 1863 passò avanti alla segreteria del tribunale del circondario d'Ossola, atto di dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario delle eredità tanto paterna quanto materna, cioè delli Pietro e Maria Steffanini, giugali Varioli, resisi defunti in detto comune di Varzo, il Pietro Varioli li 29 marzo 1861 e la Maria Steffanini nel 1845.

Domodossola, 6 luglio 1863.

Caus. Calpini proc.

2789 FALLIMENTO

della Società delle miniere ed usine di Traversella.

I creditori di detta fallita società sono avvisati che il signor giudice commissario di detto fallimento Cravosio cav. Eugenio, con sua ordinanza in data 3 andante mandò a quelli fra i medesimi creditori, i cui averi non furono ancora verificati ed ammessi al relativo passivo, di comparire o personalmente o per mezzo di un mandatario nanti lui alle ore 9 antimeridiane del 25 andante mese, e nella sala dei congressi di questo tribunale onde ultimare la verificazione dei crediti di cui si tratta.

Ivrea, 6 luglio 1863.

Caus. Polto sost. segr.

2748 REINCANTO

Alle ore 8 antimeridiane del 30 luglio 1863, nell'ufficio della giudicatura di Moncalieri, tenuto al secondo piano del palazzo municipale, in seguito ad aumento di sesto, si procederà dal segretario di quel mandamento alla vendita ai pubblici incanti, in un sol lotto, ed al prezzo di L. 633 34, di un casotto con prato annesso di are 18, 50, posto sulle fini di Moncalieri, regione Calia, in attiguità dello stradale di Nizza, caduto nell'eredità di Gabrieli Carlo.

Benedetto Reyneri segr.

2787 SUBASTAZIONE.

Con sua sentenza del 19 passato prossimo giugno, il tribunale del circondario sedente in questa città, fissò l'udienza che sarà da esso tenuta il 21 prossimo venturo agosto, ore 10 antimeridiane, per l'incanto e deliberamento dei beni siti sulle fini di Vicoforte, e posti in subasta ad instanza delli Gio. Angelo e D. Guglielmo fratelli Ciarotti, residenti il primo su dette fini ed il secondo in questa città, ed a pregiudicio di Giovanni Bertolino residente pure sulle fini di Vicoforte.

Detto incanto avrà luogo alle condizioni apparenti dal bando venale in data 3 corr. mese.

Mondovì, 4 luglio 1863.

Callieri p. c.

2741 SUBASTAZIONE.

Instante il causidico Giovanni Battista Blengini procuratore capo esercente in questa città, il tribunale della città stessa, con sentenza 8 giugno ultimo scorso, ordinò a pregiudicio di Borrello Michele fu Francesco residente a Margarita, l'espropriazione forzata per via di subasta di un corpo di casa sito nel concentrico di detto luogo, al numero di mappa 371 e fissò per il relativo incanto e deliberamento l'udienza che sarà tenuta dallo stesso tribunale il 17 prossimo agosto ore 10 antimeridiane, sotto l'osservanza delle condizioni di cui al relativo bando.

Mondovì, 4 luglio 1863.

Manera proc.

2791 TRASCRIZIONE

Il 27 giugno ultimo scorso fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Mondovì, al vol. 35, art. 305 del registro delle trascrizioni, ed al vol, 260, casella 534 del registro generale, l'istromento 31 maggio 1863, rogato Airaldi notaio a Fossano, col quale li Gioanni Battista, Pietro e Giorgio fu Gio. Antonio, ed Antonio fu Giuseppe zii e nipote Rosso, residenti a S. Albano-Stura, hanno venduto al notaio Stefano Lorenzo Perotti fu Lorenzo, di Mondovì, un chiabotto sul territorio di Sant'Albano-Stura, regioni Trubietto, Prati selvatici e S. Carlo, composto di prati, campi, alteno, boschina e casa con orto, di misura ett. 3, 12 circa, oltre ad un'ora d'acqua della Tavolera di S. Albano, coi numeri di mappa 819, 1109, 1113, 1295, 1319, 1321, 1322, 1323, 1234, al prezzo di L. 6400.

Mondovì, 7 luglio 1863.

Carlod sost. Comino.

2733 SUBASTAZIONE.

All'udienza di questo tribunale delli 17 agosto prossimo, ore 10 antimeridiane, sull'instanza del signor Francesco Sciorelli dimorante a Torino, avrà luogo a pregiudicio del signor Gioanni Battista Sciorelli dal luogo di Dogliani e residente a Castiglione delle Stiviere, l'incanto e successivo deliberamento delli stabili di sua proprietà, posti nel comune di Dogliani, e di cui al bando venale 27 giugno p. p., sottoscritto Martelli.

Mondovì, 4 luglio 1863.

Durando p. c.

2591 SUBASTAZIONE.

Sulla instanza delle nobili donne Giacinta Cattaneo di Proh vedova Fasola residente in Novara, Adele Cattaneo Guarneschelli, residente in Broni, contessa Antonietta Basilico-Tarsis residente in Milano, rappresentate dal loro procuratore generale cav. avvocato Giovanni Lostia residente in Novara, questo tribunale con sua sentenza 11 giugno corrente autorizzò la subasta di due case site in Castelletto sopra Ticino, ed in pregiudizio delle Maria e Luigia madre e figlia Fossati, residenti in detto luogo.

L'incanto di dette case fu fissato pel giorno 22 del prossimo agosto sotto l'osservanza delle condizioni apparenti dal bando redatto il 22 corrente dal segretario di questo tribunale.

Novara, 26 giugno 1863.

Avv. Benzi sost. Luini.

2674 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza delli signori Filippo e Giuseppe fratelli Mazzo, domiciliati in Oleggio, il tribunale del circondario di Novara, autorizzò con sentenza 23 maggio ultimo scorso, la subasta della casa sita in Oleggio e propria delli Biagio, Giovanni e Francesco fratelli Abbiate, l'ultimo siccome minore in persona della sua madre e tutrice Angela Maria Piantanida, residenti il primo a Napoli e gli altri in Oleggio.

L'incanto avrà luogo all'udienza del giorno 8 del mese prossimo di agosto, dinnanzi il tribunale di Novara, e sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel bando in data d'oggi redatto dal segretario del detto tribunale.

Novara, 1 luglio 1863.

Benzi sost. Luini.

2798 FALLIMENTO

Il tribunale del circondario di Novara f. f. di tribunale di commercio, con sua sentenza d'oggi dichiarava il fallimento di Spreafico Alessandro negoziante in ferro in questa città, e destinava per giudice commissario il signor giudice avvocato Pietro Basilio, ordinava l'apposizione dei sigilli, nominava a sindaci provvisorii li signori Marco Levi di Vercelli, ed Antonio e Battista Dellera da Novara, e per la nomina dei sindaci definitivi fissava l'adunanza dei creditori davanti al prefato signor giudice commissario nella sala delle congreghe di questo tribunale per le ore 12 meridiane del giorno 27 del corrente.

Novara, 8 luglio 1863.

Picco segr.

2786 SUBASTAZIONE.

Con sentenza 18 giugno prossimo passato di questo tribunale di circondario pronunciata ad instanza del signor conte Alessandro Avogadro di Casanova, generale d'armata, residente a Vercelli, venne autorizzata in odio al cav. Carlo Lanchetti residente a Vercelli, la vendita per via di subastazione di una di lui casa e siti annessi, posta in Cannero e fissata per l'incanto l'udienza delli 22 agosto prossimo venturo, ore 11 antimeridiane al prezzo e condizioni di cui nel bando stampato.

Pallanza, 2 luglio 1863.

Caus. Ant. Boglietti p. c.

2764 FALLIMENTO

Nel giudicio di fallimento del negoziante e fabbricatore di ghisa e metalli Paolo Belswenger residente in Intra, con verbale 15 scorso giugno venne fissato il giorno 27 luglio corrente, ore 10 antimeridiane, avanti il giudice commissario in questo tribunale per la verificazione de'crediti.

E con sentenza dello stesso giorno 15 giugno di detto tribunale ff. di quello di commercio si nominarono a sindaci definitivi li signori Pietro Bisesti fu Antonio e Giovanni Battista Biglietti fu Pietro residenti in Intra.

Si diffidano gli interessati ad uniformarsi al disposto dell'art. 527 del codice di commercio.

Pallanza, 4 luglio 1863.

Raineri segr.

2653 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza di Matteo Biglia domiciliato a Riva, ed all'udienza del tribunale del circondario di Pinerolo delli 5 prossimo agosto, ad un'ora pomeridiana, ed in odio delli Chiappero Pietro e Ludovica fu Giuseppe Antonio, domiciliati sulle fini di Pinerolo, debitori principali, e del Chiaffredo Filippone domiciliato in Pinerolo, terzo possessore, seguirà la subasta dei seguenti stabili siti in territorio di Buriasco, regione Capoluogo, cioè:

1. Corpo di casa col n. di mappa 312 parte, sezione 8, di are 4, 23, composta di camera al pian terreno, d'altra di seguito verso ponente, d'altra a ponente, di cantina sotto quest'ultima, porcile o pollaio, due altre camere, e sopra la seconda altra camera senza solaio, scala d'accesso alle camere superiori in legno, con ballatoi in buon stato, il tutto coperto a tegole.

2. Orto a giorno dei fabbricati, al num. 318 parte, stessa regione, di are 3, 72, formante il tutto una simultaneità, coerenti a levante la vedova Trombotto, a giorno il medico Carlo Provera, a notte li fratelli Tegas.

Il tutto in un sol lotto al prezzo di lire 350, oltre alle altre condizioni di cui nel relativo bando 16 scadente giugno.

Pinerolo, 30 giugno 1863.

Grassi sost. Canale p. c.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.